



DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150,
COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 FEBBRAIO 2014, N. 15, RECANTE
«PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE»
IN GAZZETTA UFFICIALE N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 2014

NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1

Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2014».

....

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013.

*L'articolo 1, comma 10, proroga al 31 dicembre 2014 il limite ai **compensi** corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di **organi collegiali** comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo in base al quale gli stessi compensi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, diminuiti del 10 per cento.*

*L'articolo 1, comma 14, proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro cui l'**Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio** sono autorizzate ad espletare **procedure concorsuali**, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.*

In particolare, la disposizione fa riferimento al termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012, che viene prorogato al 31 dicembre 2014.

*La norma tuttavia pone una condizione alla proroga al 31 dicembre 2014, stabilendo che tali **procedure** devono essere **indette entro il 30 giugno 2014**.*

Art. 2.

Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
- b) all'articolo 19 *-bis*, comma 1, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7 *-bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

*L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014 gli effetti delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alle **operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia**, dal territorio dell'isola del Giglio, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria dalle medesime ordinanze del Presidente del Consiglio.*

*L'articolo 2, comma 4, proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo **colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**: la lettera a) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni; la lettera b) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero.*

*L'articolo 2, comma 8, proroga di un anno il periodo per la **restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012** titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole alle condizioni previste, titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste.*

Art. 3.

Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 *-bis*, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

1 -bis . Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11 -ter , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5 -ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*L'articolo 3, comma 1, conferma per l'anno 2014 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004, concernenti l'ipotesi di **scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio** nei termini previsti e **l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri** sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.*

*L'articolo 3, comma 1-bis, proroga al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'**unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture**. In considerazione dell'avvenuta entrata in vigore del citato obbligo, vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 4.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

2. All'articolo 21 -bis , comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2014 ».

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014».

4 -bis . All'articolo 33 -quinquies , comma 1, del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole:«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:«30 giugno 2014» .

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.

8. È prorogato al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Agli oneri del presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8 -bis . Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

L'articolo 4 comma 2 proroga al **31 maggio 2014** la facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con proprio decreto l'aggiornamento dell'importo dei **diritti aeroportuali** al tasso d'inflazione programmato, nelle more delle stipule dei contratti di programma tra Ministero e società di gestione aeroportuale.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante: le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia; gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.

L'articolo 4, comma 4-bis, proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50%) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle **società organismi di attestazione (SOA)**, verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.

L'articolo 4, commi 5 e 6, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, la possibilità, per il **contraente generale**, di dimostrare, ai fini della sua qualificazione, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante la presentazione, anche a mezzo di copia conforme, di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA).

L'articolo 4, comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2014 il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di **rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo** situati nei comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni "ad alta tensione abitativa", in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione. Inoltre il comma esclude i benefici fiscali spettanti al locatore dell'immobile oggetto di sfratto (articolo 2, comma 1, della legge 9/2007) dalla determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il 2015. Lo stesso comma dispone in merito alla copertura dei relativi oneri, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantificati in 3,4 milioni di euro per il 2015.

L'articolo 4, comma 8-bis, prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per la ratifica degli **Accordi di programma** finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del **programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti** delle amministrazioni dello Stato **impegnati nella lotta alla criminalità organizzata**.

Art. 6.

Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

3. All'articolo 18, comma 8 -*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8 -*quater* sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.».

L'articolo 6, comma 3, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'affidamento dei lavori finalizzati alla **riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali** – di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) – per le regioni nelle quali l'autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle

graduatorie propedeutiche all'assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili.

Art. 9.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) , e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

*L'articolo 9, comma 7, reca la proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, dei termini per l'adozione del regolamento concernente la **revisione delle disposizioni sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici** nonché per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia per l'individuazione di uno **schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche** con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, di cui al D.Lgs. n. 91/2011, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A.*

*L'articolo 9, comma 8, posticipa di un anno il termine per l'avvio dell'attività di sperimentazione finalizzata all'**armonizzazione degli schemi contabili delle P.A.**, di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 91/2011, che viene fissato a partire dal 2015.*

Art. 10.

Proroga di termini in materia ambientale

3 -bis . Al primo periodo del comma 3 -bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014».

*Il comma proroga l'applicabilità della disciplina previgente al **sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)**.*

In particolare l'attuale termine finale di applicabilità (fissato al 1 agosto 2014: i "dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013") viene sostituito con quello del 31 dicembre 2014.

Fino al nuovo termine, dunque, non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-bis e 260-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre continuano ad applicarsi - nel testo previgente e con le relative sanzioni - gli articoli 188, 189, 190 e 193 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo.

Si demanda, inoltre, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto al comma 4 dell'articolo in esame, la modifica e l'integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, nonché il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si fissano le linee generali del controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Art. 13.
Termini in materia di servizi pubblici locali

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo , il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 -bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

L'articolo 13 deroga sotto due profili le vigenti disposizioni in materia di **servizi pubblici locali**: sia consentendo fino al 31 dicembre 2014, ricorrendo specifici presupposti, la **prosecuzione di gestioni non conformi** agli orientamenti dell'Unione europea; sia spostando al periodo compreso tra l'entrata in vigore e il 31 dicembre 2014 gli effetti della **mancata istituzione o designazione di enti di governo** di ambiti o bacini ottimali che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012. Gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014.